

Swap, tutela estesa agli operatori qualificati

FINANZA

La banca è sempre responsabile in termini di obblighi informativi

Lucilla Incorvati

Con la sentenza 29107/2020 a sezioni unite la Cassazione enuncia un principio importante in fatto di derivati. Anche se il cliente è un operatore qualificato, la banca (in questo caso si tratta di Bnl) è responsabile in termini di obblighi informativi e di tutela dell'investitore. Ed è dunque necessario rispettare i doveri di trasparenza, diligenza e buona fede nelle negoziazioni finanziarie.

Per Altarea, società con core business negli investimenti immobiliari, quotata nel mercato Eurolist Euronext di Parigi e presente in Italia con sei centri commerciali, si chiudono otto anni di battaglie legali. La sentenza rappresenta d'ora in poi un fondamentale supporto per quanti, con maggiore o minore consapevolezza e competenza, hanno stipulato contratti Swap per tutelarsi contro il rischio di innalzamento dei tassi sugli indebitamenti in essere e si sono al contrario trovati a pagare somme anche considerevoli, al di fuori da ogni loro previsione. Chiarezza, trasparenza, informazione, buona fede sono alla base di qualsiasi trattativa finanziaria o bancaria. Ogni diverso caso è, oggi più di sempre, reato.

Altarea Cogedim nel 2013 ha mosso causa contro Bnl per un contratto derivato Swap sottoscritto nel 2007 a protezione di un finanziamento di 38 milioni di euro da parte di una sua controllata ma che, in pochi anni, aveva portato la società immobiliare a pagare differenziali negativi per oltre fino a 10 milioni di euro.

La sentenza conferma la decisione 4862/2018 della Corte d'ap-

pello di Milano (che ha sua volta confermava la sentenza 10049/2016 di primo grado del Tribunale di Milano) e condanna definitivamente Bnl a pagare quanto stabilito in secondo grado, ovvero un importo di oltre 10 milioni di euro a risarcimento danni (già incassati dalla società attrice), oltre a rivalutazioni e interessi.

«È stato smontato punto su punto dai giudici di Cassazione il ricorso di Bnl che intendeva appellarsi alla giurisdizione inglese (più benevola nei confronti degli intermediari finanziari) - sottolinea l'avvocato Marco Dalla Zanna dello Studio Fabiani di Como - per risolvere la controversia. Aveva in effetti predisposto la contrattualistica dello Swap utilizzando strumentalmente un master agreement Isda, ovvero un contratto comunemente usato per le transazioni in derivati Otc a livello internazionale, ma, essendo i fatti su cui si fondava il giudizio avvenuti in Italia, la Suprema corte ha confermato la competenza giurisdizionale italiana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA